

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale. Atto n. 292 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	91
ALLEGATO (<i>Proposta di parere presentata dal relatore, onorevole La Loggia</i>)	98

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 20 gennaio 2011. — Presidenza del presidente Enrico LA LOGGIA. — Interviene il ministro per la semplificazione, Roberto Calderoli.

La seduta comincia alle 15.05.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale. Atto n. 292.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 gennaio 2011.

Enrico LA LOGGIA (PdL), *presidente e relatore*, comunica che il sindaco Chiamparino, presidente dell'ANCI, ha chiesto un incontro urgente in ordine allo schema di decreto in esame, incontro che viene purtroppo a coincidere con i lavori della Commissione. Chiede pertanto una breve sospensione della seduta.

Il senatore Mario BALDASSARRI (FLI) nel comunicare di aver ricevuto un documento contenente le osservazioni e le richieste dell'ANCI in ordine al provvedimento all'esame, ritiene opportuno preannunciare alla Commissione la presentazione da parte del proprio gruppo di un emendamento al decreto-legge n. 225 del 2010, in corso d'esame presso il Senato, con cui si dispone una proroga di sei mesi del termine per l'esercizio della delega prevista dalla legge n. 42 del 2009 considerato che la complessità dei temi in materia di fiscalità municipale e regionale rende necessario che alla nuova disciplina si proceda con un'ampia condivisione tra le forze politiche.

Enrico LA LOGGIA (PdL), *presidente e relatore*, sospende la seduta.

La seduta sospesa alle 15.10 è ripresa alle 15.55.

Enrico LA LOGGIA, *presidente e relatore*, illustra i contenuti principali della proposta di parere da lui predisposta (*vedi allegato*), ad iniziare dalla modifica in ordine ai tributi devoluti: rispetto al testo dello schema, che attribuisce ai comuni

l'intero gettito dei tributi derivanti dal comparto immobiliare (comma 1, lettere da *a*) e *g*) – salvo riservare allo Stato una compartecipazione a tale gettito complessivo, determinata in modo da attribuire ai comuni risorse tributarie non eccedenti l'importo dei trasferimenti soppressi – la proposta contenuta nel parere prevede che ai comuni sia attribuito il gettito integrale di soli due tributi, quelli di cui alle lettere *c*) e *d*). Con riferimento ai restanti tributi citati al comma 1 è invece attribuita ai comuni solo una compartecipazione, alla quale se ne aggiunge una ulteriore riferita al gettito dell'IRPEF.

Un'altra modifica è quella recata all'articolo 1, comma 2, in cui si prevede la riduzione da 5 a 3 anni della durata del fondo sperimentale di riequilibrio, non più articolato in due sezioni, in modo che nel 2014 si possa partire a regime con il vero e proprio fondo perequativo contestualmente all'entrata in vigore dell'imposta municipale propria. In relazione ai criteri di riparto delle risorse del predetto fondo, la cui dotazione per il 2011 non può essere inferiore all'ammontare della riduzione dei trasferimenti erariali, nella fase transitoria fino al 2013 si prospetta che debba anche tenersi conto del numero dei residenti.

Con riferimento al funzionamento del meccanismo di partecipazione degli enti locali al contrasto all'evasione fiscale, per far fronte al problema del ritardo con cui i comuni ricevono le risorse derivanti dall'attività di accertamento, si propone, al fine di incentivare maggiormente i comuni nella lotta all'evasione, di attribuire in via provvisoria una quota pari al 50 per cento delle somme riscosse a titolo non definitivo, salvo conguaglio all'esito dell'eventuale procedimento tributario. Inoltre, per contrastare le pratiche elusive, come ad esempio l'intestazione fittizia della proprietà dell'immobile in favore di membri della famiglia, si prevede il rafforzamento degli strumenti di controllo assicurando l'interscambio dei dati relativi all'effettivo utilizzo degli immobili, con particolare riferimento alle risultanze catastali, alle dichiarazioni presentate dai contribuenti,

ai contratti di locazione e ai contratti di somministrazione. Sul fronte della partecipazione degli enti locali alla lotta all'emersione delle « case fantasma », si dispone un aumento degli importi delle relative sanzioni del 400 per cento, prevedendo contestualmente che gli enti locali che si impegnano nell'attività di emersione possano ricevere il 75 per cento delle sanzioni stesse.

In merito alla cedolare secca sugli affitti, disciplinata dall'articolo 2, oltre ad alcune modifiche di carattere formale, si stabilisce di conservarne la natura di tributo statale e di devolvere ai comuni una quota del relativo gettito. Tale quota, che può essere periodicamente incrementata, sarà fissata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Stato-città sulla base dei trasferimenti suscettibili di fiscalizzazione, che saranno corrispondentemente ridotti. Si prevede inoltre l'introduzione di una doppia aliquota, rispettivamente al 20 per cento per i contratti a canone concordato ed al 23 per cento per i contratti a canone libero, prevedendo altresì che il gettito derivante dalla maggiorazione del 3 per cento confluisca, fino ad un massimo di 400 milioni di euro annui, in un fondo destinato a finanziare le detrazioni per gli inquilini con figli a carico, al fine di incoraggiare anche gli inquilini per l'emersione dei contratti non dichiarati al fisco.

Si prevede inoltre di modificare il campo di esclusione dall'applicazione della cedolare secca, prevedendo che essa possa utilizzarsi anche per le locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate da enti non commerciali, che ora risulterebbero invece esclusi dal nuovo istituto in base al testo dello schema di decreto.

Per attenuare gli effetti sperequativi tra piccoli e grandi comuni dovuti alla devoluzione delle imposte sulle transazioni immobiliari, si prospetta che l'imposta municipale sui trasferimenti, disciplinata dagli articoli 3 e 6, non sia più configurata come un tributo locale, ma resti un tributo erariale con una compartecipazione del 30 per cento a favore dei comuni. Quanto alle aliquote si prevede l'incremento al 9 per

cento dell'aliquota ordinaria, originariamente fissata all'8 per cento, mantenendo al 2 per cento l'aliquota agevolata.

Quanto all'imposta municipale propria sul possesso degli immobili si è previsto che l'aliquota non sia stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ma con la legge di stabilità, lasciando ai comuni, con delibera consiliare, la possibilità di modificare in aumento o in diminuzione la predetta aliquota sino a 0,3 o 0,2 punti percentuali a seconda dei casi.

Si propone inoltre l'introduzione dell'articolo 7-bis, che prevede la possibilità per i capoluoghi di provincia di istituire un'imposta di soggiorno di importo compreso tra 0,5 e 5 euro per notte di soggiorno da applicare in proporzione alla classificazione delle strutture ricettive.

Infine, con due distinti decreti legislativi correttivi si provvederà al riordino rispettivamente, da un lato, dell'imposta di scopo e dei prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani (TIA-TARSU), per la quale, oltre al parametro della superficie dell'immobile, vengono introdotti anche altri parametri quali la rendita catastale e la composizione del nucleo familiare, tenendo conto dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e, dall'altro, dell'addizionale comunale all'IRPEF, che sostituirà la compartecipazione comunale al medesimo tributo.

Per i numerosi ulteriori aspetti contenuti nella proposta rinvia al testo depositato che, precisa, non costituisce un testo « chiuso », ma suscettibile di integrazioni alla luce di quegli elementi che emergeranno nel corso del dibattito in Commissione utili a migliorare il testo medesimo.

Il senatore Walter VITALI (PD) ritiene necessaria un'approfondita istruttoria tecnica, in quanto la Commissione si trova ora di fronte ad un nuovo decreto sulla fiscalità municipale, che accoglie alcune proposte avanzate da diversi interlocutori. A suo avviso la relazione tecnica della Ragioneria generale, pur se indispensabile, non sarà comunque sufficiente, poiché è necessario valutare l'impatto finanziario che il nuovo sistema proposto avrà sul

complesso della finanza locale e sulle diverse classi di comuni. Chiede pertanto al Governo di adottare formalmente il nuovo testo, che dovrebbe essere esaminato in sede di Conferenza unificata straordinaria, dando alle Commissioni parlamentari il tempo necessario per svolgere l'istruttoria tecnica e per esprimersi in modo motivato, sottolineando che l'impianto attuale del decreto è tale che, senza sostanziali modifiche, il voto del gruppo del Partito Democratico sarebbe contrario. Ciò per tre fondamentali ragioni, la prima delle quali riguarda la cedolare secca sugli affitti, misura senz'altro utile per incentivare l'immissione sul mercato dell'affitto di immobili ora tenuti disponibili e per far emergere il sommerso, ma la cui aliquota per risultare incentivante deve essere del 20 per cento e deve essere accompagnata da una detrazione fiscale per gli inquilini nella misura del 19 per cento fino a un tetto massimo annuo di 3.000 euro di affitto. Sottolinea che nella proposta di parere ciò non viene previsto, determinando una scarsa efficacia della cedolare secca ed effetti negativi sui saldi di finanza pubblica a partire dal 2011.

In secondo luogo evidenzia come il decreto determini un sistema fondato su un eccesso di compartecipazioni (all'IRPEF, alla cedolare secca, all'IMU sul trasferimento degli immobili) facendo dipendere ancor più di adesso la finanza comunale dalle risorse derivate dalla finanza statale, oltre ad accentuare le incertezze per la finanza locale, in quanto numerose variabili, quali le quote di gettito della cedolare secca devoluta ai comuni, dell'aliquota base dell'IMU sul possesso e dell'imposta di soggiorno, vengono decise o dal Governo o dalle leggi di stabilità annuali; in tal modo si diminuiscono i margini di autonomia impositiva per i comuni, in contrasto con una logica federalista. Ricorda in proposito che il Partito Democratico ha proposto un sistema molto più federalista, non accolto nella proposta di parere, basato sull'imposta comunale sui servizi, sostitutiva della TARSU/TIA e dell'addizionale comunale sugli immobili, e tale che, senza reintrodurre l'ICI sull'abi-

tazione principale, i contribuenti verrebbero a coincidere con i beneficiari dei servizi resi dai comuni, permettendo così l'attivazione del circuito virtuoso autonomia-responsabilità sia sulle entrate che sulle spese degli enti.

In terzo luogo, osserva come il testo non indichi i criteri in base ai quali verrà distribuito il fondo sperimentale di riequilibrio triennale, e non disciplini il fondo perequativo che dovrà entrare in funzione dal 2014. Conclude annunciando la presentazione di emendamenti che interesseranno le tre tematiche esposte e che l'atteggiamento del gruppo in sede di voto finale dipenderà esclusivamente dalla disponibilità del Governo e del relatore di maggioranza ad accoglierli.

Il senatore Mario BALDASSARRI (FLI) sottolinea la necessità di una più approfondita riflessione circa i tempi complessivi da dedicare al provvedimento in esame al fine di ottenere la più ampia condivisione possibile, richiamando l'emendamento sul decreto-legge di proroga termini già illustrato.

Nel merito delle proposte di modifica presentate dal relatore, rileva come persista lo squilibrio derivante dall'azzeramento dell'ICI sulla prima casa, squilibrio che potrebbe a suo avviso evitarsi mediante la detraibilità della medesima dall'IRPEF, in quanto tale imposta costituisce un tributo distribuito in modo non sperequato, e che consentirebbe di realizzare il legame tra prelievo fiscale e beneficio. Al contrario, una imposizione basata sulle seconde case, cui soggiacciono soprattutto i non residenti, non consente al cittadino di effettuare un controllo sulle tasse che paga a fronte dei servizi che riceve.

Sottolinea, inoltre, sulla scorta di analoghe misure fiscali rientranti nell'esperienza federale statunitense, che la compartecipazione all'IVA costituirebbe una misura migliore rispetto a quella della compartecipazione all'IRPEF prevista nel provvedimento.

In merito alle disposizioni sulla cedolare secca, nel prendere atto della nuova stima della perdita di gettito pari a 1

miliardo di euro invece dei 2,8 miliardi stimati lo scorso luglio, richiama l'importante novità introdotta nell'ultima manovra estiva approvata con il decreto-legge n. 78 del 2010, laddove si prevede una riduzione della spesa per consumi intermedi delle amministrazioni pari al 5 per cento. Poiché per la prima volta tale quantificazione è stata operata non rispetto al tendenziale calcolato per gli anni successivi, che è frutto di stime soggette a rettifica, bensì rispetto a un dato di spesa storica e consolidata, il risparmio di spesa costituisce pertanto un dato certo, quantificato in circa 2,8 miliardi di euro che, se usato a compensazione della perdita di gettito per il 2011 derivante dalla cedolare secca, pari a circa 1 miliardo, consentirebbe di avere a disposizione 1,8 miliardi per le detrazioni degli affitti dal reddito, rafforzando quindi il contrasto di interessi tra inquilini e proprietari, oltre a garantire una maggiore emersione di gettito, anche ai fini della copertura della misura.

Tali problematiche richiedono adeguati tempi di approfondimento, sia al fine di rendere coerente il quadro finanziario ed evitare di dare garanzie di risorse ai comuni che potrebbero traslare la perdita di gettito sul bilancio dello Stato, sia per evitare che si affermi un principio opposto a quello di una maggiore autonomia impositiva dei comuni, realizzando in tal modo una logica di sussidiarietà verticale, in contrasto con i principi federalisti.

Il deputato Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) osserva che il testo all'esame, di fatto proposto dal Governo, pur se da ricondurre formalmente alla proposta di parere di uno dei relatori, costituisce un nuovo testo dello schema di decreto, che tuttavia non è accompagnato dagli elementi documentali previsti dalla legge n. 42 del 2009, ed in particolare dalla relazione tecnica, con il conseguente rischio, per il quale invita il Presidente ad effettuare gli opportuni approfondimenti, di un possibile contrasto con i parametri di costituzionalità del procedimento.

Nel merito, conviene comunque sulla necessità di un esame più compiuto del

testo proposto, rammentando che la legge delega richiede che il quadro complessivo in essa delineato venga valutato alla luce della complessa normativa attuativa dalla stessa prevista, con riferimento, tra l'altro, alla tendenziale corrispondenza tra autonomia di spesa e responsabilità del prelievo: corrispondenza che appare del tutto assente nel provvedimento all'esame, sia per una forte persistenza di fonti di gettito di provenienza erariale, sia per il suo gravare sul prelievo a carico principalmente dei non residenti, vale a dire, secondo un criterio decisamente antifederalista, su soggetti non elettori nei confronti dell'ente che beneficia del prelievo fiscale. Aggrava tale valutazione la circostanza che l'aliquota d'imposta sia rinviata alla legge di stabilità, che presumibilmente la stabilirà esclusivamente in ragione delle esigenze di ripiano dei bilanci del comparto della finanza locale. Del tutto assente è inoltre una disciplina sulla perequazione, nonostante che nel sistema della delega questa costituisca l'indispensabile elemento di raccordo tra fabbisogno e diversità di capacità fiscali.

Rilevata poi la scarsa significatività della norma tesa ad agevolare le famiglie affittuarie, esprime il proprio disaccordo sulla perdurante mancanza di regole finanziarie relative alle regioni a statuto speciale, che continueranno pertanto, come avviene attualmente, a restare sovrafinanziate, ed in tal modo indenni dal requisito di coerenza tra flussi finanziari e fabbisogni che in un assetto federalista dovrebbe valere su tutto il territorio nazionale. Considerato quindi che il provvedimento viene ad introdurre espressamente nuove imposte, tra cui in particolare quella di soggiorno, esprime forti perplessità, sotto il profilo istituzionale, per quanto concerne la previsione di affidare ad un decreto correttivo l'ampliamento della delega, estendendola anche alla materia della tassazione dei rifiuti, ritenendo che la normativa attuativa debba svolgersi solo all'interno delle materie già previste dalla delega stessa.

Alla luce di tali considerazioni ritiene indispensabile, e con tutta evidenza non

dilatorio, un prolungamento dei tempi stabiliti per la conclusione dei lavori da parte della Commissione sul provvedimento.

Il senatore Paolo FRANCO (LNP) ritiene positivo il lavoro svolto dal Governo e dal relatore di maggioranza nell'aver recepito nella proposta di parere numerose osservazioni emerse nel corso dell'esame del provvedimento, giungendo ad un testo del decreto assai diverso rispetto a quello originario. Ricorda come la Commissione avesse sollevato perplessità sulle sperequazioni delle risorse attribuite ai comuni e che, a tal riguardo, risulta ora introdotta la compartecipazione all'IRPEF, oltre a prevedersi, in riferimento ad ulteriori questioni emerse nel dibattito, il quoziente familiare – intervenendo in tal caso su un tema di fiscalità generale – e ad eliminarsi la facoltatività dell'IMU secondaria. Conferma la validità dell'impianto del testo del decreto, che si rifà pienamente ai principi indicati dalla legge n. 42 del 2009, e ritiene che mediante i decreti correttivi si miglioreranno nel tempo materie che appaiono al momento assai complesse, pur reputando che alcuni problemi recentemente emersi potranno essere risolti nei prossimi giorni, sulla base di proposte di approfondimento che debbono però essere finalizzate ad un miglioramento del testo e non allo stravolgimento dell'impianto normativo. Segnala in proposito la necessità di precisare meglio alcuni aspetti, come nel caso dei fondi perequativi per i comuni montani e per le isole minori, previsti nella delega ma non contenuti nel provvedimento, nonché nel caso delle competenze di regioni e province relativamente alla disciplina dell'imposta di soggiorno nei comuni non capoluogo di provincia che abbiano una vocazione turistica.

Il deputato Gian Luca GALLETTI (UdC) nel richiamare l'intervento di alcuni colleghi, concorda con la proposta di prorogare di sei mesi il termine di esercizio della delega previsto dalla legge n. 42 del 2009, pur ricordando che il proprio gruppo, a suo tempo, votò contro la citata

legge delega. Ciò che potrebbe apparire una contraddizione rappresenta invece un riconoscimento dell'importante lavoro svolto in questi mesi dalla Commissione, che ha consentito di approfondire tematiche, fornito dati e fatto emergere una serie di criticità che richiedono un ulteriore lasso di tempo per essere affrontate in modo serio e compiuto. Il lavoro finora svolto sarebbe vanificato se si desse priorità all'esigenza di approvare in fretta il decreto a scapito di un maggiore approfondimento e analisi complessiva dei problemi evidenziati.

Sottolineando, sulla base delle criticità emerse, la necessità di individuare soluzioni differenziate per realtà differenti, ritiene che anche la compartecipazione all'IRPEF costituisce un'imposta sperequata, data la differenziazione delle basi imponibili nel territorio, soprattutto per i piccoli comuni.

Con riferimento alle modifiche contenute nella proposta di parere del relatore La Loggia, ritiene come il nuovo testo del provvedimento appaia molto meno federalista di quello originario, in quanto contraddice un principio cardine del federalismo fiscale, ossia la maggiore responsabilizzazione degli amministratori attraverso la coincidenza tra i soggetti che pagano le tasse e coloro che usufruiscono dei servizi, rafforzando in tal modo il potere di controllo e sanzione dei cittadini elettori. Per quanto concerne la cedolare secca, nel valutarne favorevolmente l'introduzione, sottolinea tuttavia che si tratta per definizione di una imposta iniqua, considerato che privilegia i redditi medio-alti, ma viene introdotta esclusivamente per recuperare gettito. Diversamente, manifesta la propria contrarietà all'introduzione della tassa di soggiorno, dal momento che ritiene difficile il controllo della destinazione a finalità turistiche delle risorse derivanti dal tributo di scopo.

Richiama, infine, la necessità di prorogare il termine per la presentazione degli emendamenti per un'analisi più approfondita delle modifiche proposte allo schema in esame, ritenendo che in assenza della relazione tecnica e della documentazione

di corredo prodotta dagli Uffici sia impossibile valutare compiutamente gli effetti delle disposizioni che si intende introdurre.

Il ministro Roberto CALDEROLI nel sottolineare che le modifiche proposte sono finalizzate a correggere alcune delle criticità emerse nel corso delle audizioni e che in parte provengono da settori istituzionali e dalla società civile, non ritiene ovviamente possibile ritornare al testo originario al fine di superare il presunto *vulnus* procedurale sollevato da alcuni componenti della Commissione per la mancanza dei dati e di altri elementi informativi. A tale proposito ricorda che entro la giornata di domani dovrebbe venir predisposta la relazione tecnica a corredo delle proposte di modifica presentate.

Con riferimento alla richiesta di proroga di sei mesi del termine – originariamente fissato a 36 mesi e poi ridotto a 24 –, ricorda che alla luce della recente prassi istituzionale potrebbe risultare problematico disporre con decreto-legge la proroga di un termine per l'esercizio della delega legislativa prevista in una legge delega.

Premettendo che comunque l'eventuale proroga del termine generale della delega nulla cambia con riferimento agli schemi di decreto già trasmessi al Parlamento, reputa, con riferimento allo schema in esame – approvato dal Consiglio dei ministri fin dal 4 agosto 2010 –, di poter valutare nelle sedi opportune, dato anche l'alto contenuto tecnico del provvedimento e la complessità di molte delle disposizioni dallo stesso recate, la disponibilità del Governo di attendere la conclusione dei lavori della Commissione per l'adozione del decreto definitivo, nella misura in cui le proposte modificative abbiano lo scopo migliorativo del testo e fermo restando che non si potrebbe trattare che di un periodo temporalmente molto circoscritto.

Il senatore Mario BALDASSARRI (FLI) nel precisare, in relazione alle perplessità avanzate dal Ministro, che l'emendamento

sulla proroga del termine di delega presentata dal proprio gruppo al decreto-legge n. 225 del 2010 potrebbe essere inserito nell'ambito del disegno di legge di conversione, osserva che comunque si potrebbe al medesimo fine intervenire con uno specifico provvedimento legislativo.

Enrico LA LOGGIA, *presidente e relatore*, sulla base delle considerazioni svolte dal Ministro ritiene necessario, pur in presenza delle richieste ora avanzate da alcuni colleghi, cui segnala che si aggiunge anche un'analogha richiesta inviata dal se-

natore Belisario, confermare i tempi stabiliti dall'Ufficio di Presidenza per il deposito delle proposte emendative sul parere già depositato e di eventuali ulteriori proposte di parere, atteso che in relazione al contenuto delle proposte medesime il Ministro, se lo riterrà opportuno, potrà operare ai fini di un breve allungamento dei tempi per la conclusione dei lavori.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.15.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale. (Atto n. 292).

**PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DAL RELATORE,
ON. LA LOGGIA**

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;

considerata la necessità di superare il sistema di finanza derivata e definire un assetto della finanza municipale idoneo ad assicurare un'adeguata entità di risorse per l'assolvimento delle funzioni attribuite agli enti, garantendo un graduale passaggio dal criterio della spesa storica a quello dei fabbisogni standard;

rilevata, in particolare, l'esigenza di sostituire il sistema dei trasferimenti con un insieme di risorse certe e territorialmente equilibrate, affiancando alle devoluzioni ai comuni della fiscalità immobiliare anche una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché prevedendo che una quota del gettito connesso alle imposte inerenti ai trasferimenti immobiliari sia ridistribuito tra i Comuni in base al numero dei residenti;

constatata la necessità di contrastare l'evasione fiscale, incentivando ulteriormente la partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento tributario e di assicurare, attraverso il sistema informativo della fiscalità, l'interscambio dei dati relativi all'effettivo utilizzo degli immobili, anche con riferimento alle risultanze catastali, alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e ai contratti di locazione;

sottolineata l'opportunità di ampliare il novero delle risorse disponibili dei co-

muni, sia attribuendo loro una quota delle sanzioni amministrative – elevate nel loro importo – previste per l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione agli uffici dell'Agenzia del territorio degli immobili, sia mediante la previsione della facoltà per i Comuni di istituire un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, destinando il relativo gettito al finanziamento di interventi in materia di turismo;

rimarcata l'esigenza di rimodulare l'aliquota della cedolare secca sui redditi da locazione immobiliare di immobili ad uso abitativo, prevedendo un'aliquota ordinaria del 23 per cento, ed una agevolata del 20 per cento per i contratti a canone concordato, utilizzando le risorse aggiuntive in tal modo reperite al fine di costituire un apposito fondo destinato ad interventi in favore delle famiglie dei conduttori di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, con particolare riguardo al numero dei figli a carico;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1, comma 1, le parole « poi previsto a regime in base al disposto del seguente articolo 3, » siano sostituite dalle seguenti « previsto in base al disposto del seguente articolo 3, a decorrere dall'anno 2011 »;

2) all'articolo 1, comma 1, lettera g) siano aggiunte in fine le parole « di cui

all'articolo 2, con riferimento alla quota di gettito determinata ai sensi del comma 6 del presente articolo »;

3) all'articolo 1, dopo il comma 1 sia inserito il seguente:

« 1-*bis*. Con riferimento ai tributi di cui alle lettere *a*), *b*), *e*) ed *f*), del comma 1 la devoluzione del gettito ivi prevista ha per oggetto una quota pari al 30 per cento dello stesso. »;

4) all'articolo 1, il comma 2 sia sostituito con il seguente:

« 2. Per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione ai Comuni della fiscalità immobiliare di cui ai commi 1 ed 1-*bis*, è istituito un Fondo sperimentale di riequilibrio. La durata del Fondo è stabilita in tre anni e, comunque, fino alla data di attivazione del fondo perequativo previsto dall'articolo 13 della legge n. 42 del 2009. Il Fondo è alimentato con il gettito di cui ai commi 1 ed 1-*bis*, secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 5. »;

5) all'articolo 1, il comma 3 sia sostituito con il seguente:

« 3. Ai Comuni è attribuita una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 1, comma 192, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pari al 2 per cento. »;

6) all'articolo 1, comma 4, lettera *b*), sia aggiunto in fine il seguente periodo: « L'attribuzione allo Stato del gettito dell'addizionale di cui alla presente lettera decorre dall'anno 2012. »;

7) all'articolo 1, comma 5, primo periodo, siano soppresse le seguenti parole: « delle due sezioni »;

8) all'articolo 1, comma 5, il secondo periodo sia sostituito con i seguenti: « Nel riparto si tiene conto della determinazione dei fabbisogni standard, ove effettuata, nonché, sino al 2013, della necessità che il gettito di cui al comma 1-*bis* sia ridistribuito tra i Comuni in base al numero dei

residenti. Ai fini della determinazione del Fondo sperimentale di cui al comma 2 non si tiene conto delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria. In caso di mancato accordo entro il 30 novembre dell'anno precedente, il decreto di cui al primo periodo può essere comunque emanato; in sede di prima applicazione del presente provvedimento, il termine per l'accordo scade il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. »;

9) all'articolo 1, comma 6, primo periodo, le parole da « Allo Stato » fino a « 30 novembre 2010, « siano sostituite con le seguenti: « La quota di gettito del tributo di cui al comma 1, lettera *g*), devoluta ai Comuni per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2012 è stabilita »;

10) all'articolo 1, comma 6, secondo periodo, le parole « Fondo sperimentale di riequilibrio di cui al comma 3 » siano sostituite con le seguenti: « Fondo sperimentale di riequilibrio di cui al comma 2 »;

11) all'articolo 1, comma 6, le parole da « L'efficacia delle disposizioni » fino a « fabbisogni standard. » siano sostituite dalle seguenti « L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo è subordinata alla determinazione della quota di gettito del tributo di cui al comma 1, lettera *g*), devoluta ai Comuni. Per l'anno 2011, la dotazione del fondo sperimentale di riequilibrio non può essere inferiore all'ammontare della riduzione dei trasferimenti erariali derivante dal secondo periodo del presente comma. La predetta quota può essere successivamente incrementata, con le modalità indicate nel presente comma, in misura corrispondente alla individuazione di ulteriori trasferimenti suscettibili di riduzione. »;

12) all'articolo 1, comma 7, lettera *b*), dopo le parole « dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 » siano aggiunte le seguenti: « , e successive modificazioni. La quota del 50 per cento è attribuita ai Comuni in via provvisoria anche in relazione alle somme riscosse a titolo non definitivo. Con de-

creto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato – città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di recupero delle somme attribuite ai Comuni in via provvisoria e rimborsate ai contribuenti a qualunque titolo»;

13) all'articolo 1, dopo il comma 7, aggiungere in fine i seguenti commi:

«7-bis. Il sistema informativo della fiscalità assicura comunque l'interscambio dei dati relativi all'effettivo utilizzo degli immobili, con particolare riferimento alle risultanze catastali, alle dichiarazioni presentate dai contribuenti, ai contratti di locazione ed ai contratti di somministrazione di cui al comma 7, lettera c), n. 2).

7-ter. A decorrere dal 1° aprile 2011 gli importi minimo e massimo della sanzione amministrativa prevista per l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione agli uffici dell'Agenzia del territorio degli immobili e delle variazioni di consistenza o di destinazione dei medesimi previsti, rispettivamente, dagli articoli 28 e 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, sono quadruplicati; il 75 per cento dell'importo delle sanzioni irrogate a decorrere dalla predetta data è devoluto al Comune ove è ubicato l'immobile interessato.»;

14) all'articolo 2, il comma 1 sia sostituito dal seguente:

«1. In alternativa facoltativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il proprietario, o il titolare di diritto reale di godimento, di unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo può optare per il seguente regime.»;

15) all'articolo 2, comma 2, le parole «20 per cento» siano sostituite dalle seguenti: «23 per cento»;

16) all'articolo 2, comma 2, sia aggiunto in fine il seguente periodo: «Per i contratti stipulati secondo le disposizioni

di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del decreto legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito con legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE, l'aliquota della cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti è ridotta al 20 per cento.»;

17) all'articolo 2, comma 4, il secondo periodo sia sostituito dal seguente: «Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate.»;

18) all'articolo 2, comma 4, quarto periodo, le parole «le modalità di versamento in acconto della cedolare secca dovuta,» siano sostituite dalle seguenti: «le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1, nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta,»;

19) all'articolo 2, comma 5, le parole «sanzioni amministrative previste dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, e comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.» siano sostituite dalle seguenti: «sanzioni amministrative previste dall'articolo 1, commi 1, e 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.»;

20) all'articolo 2, comma 6, lettera b), la parola «2014» sia sostituita con la parola seguente: «2012»;

21) all'articolo 2, comma 7, primo periodo, le parole «o da enti non commerciali» siano soppresse;

22) all'articolo 2, dopo il comma 7, sia inserito il seguente:

«7-bis. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato alla cedolare secca. Il predetto

reddito rileva anche ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.»;

23) all'articolo 2, comma 10, le parole « entro il 31 dicembre 2010 » siano sostituite con le seguenti: « entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto »;

24) all'articolo 2, dopo il comma 10, sia inserito il seguente:

« 11. Una quota del gettito riscosso a decorrere dall'anno 2011 in forza della differenza delle aliquote della cedolare secca di cui al comma 2, non superiore a 400 milioni di euro annui, è iscritta nell'anno successivo in apposito fondo per essere destinata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ad interventi in favore delle famiglie dei conduttori di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, con particolare riguardo al numero dei figli a carico. »;

25) all'articolo 3, comma 1, le parole « in sostituzione delle attuali » siano sostituite dalle seguenti: « in sostituzione dei tributi indicati rispettivamente negli articoli 4, comma 1, e 7, comma 1, a decorrere dall'anno 2014 »;

26) all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), la parola « facoltativa » sia soppressa;

27) all'articolo 3, dopo il comma 1 siano inseriti i seguenti:

« 2. A decorrere dall'anno 2014 ai Comuni è attribuita una compartecipazione al gettito dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare di cui all'articolo 6, pari al trenta per cento.

3. Resta inoltre assegnato ai Comuni il gettito dei tributi devoluto ai sensi dell'articolo 1. »;

28) all'articolo 4, comma 1, siano soppresse le seguenti parole: « l'imposta di registro, l'imposta ipotecaria, l'imposta catastale, l'imposta di bollo, l'imposta sulle successioni e donazioni, le tasse ipotecarie, i tributi speciali catastali »;

29) all'articolo 4, il comma 2 sia sostituito dal seguente:

« 2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili diversi dall'abitazione principale. »;

30) all'articolo 4, il comma 3 sia sostituito dal seguente:

« 3. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale ed alle pertinenze della stessa. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L'esclusione si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. L'esclusione non si applica alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9. »;

31) all'articolo 4, comma 5, le parole « , entro il 30 novembre 2010, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali » siano sostituite dalle seguenti: « con la legge di stabilità »;

32) all'articolo 4, comma 5, siano aggiunte in fine le seguenti: « , ovvero sino a 0,2 punti percentuali l'aliquota determinata ai sensi dei commi 6 e 7 »;

33) all'articolo 4, il comma 6 sia sostituito dal seguente:

« 6. Nel caso in cui l'immobile sia locato, l'aliquota di cui al comma 5, primo periodo, è ridotta alla metà. »;

34) all'articolo 4, i commi 7 e 8 siano sostituiti dal seguente:

« 7. I Comuni possono, con deliberazione del consiglio comunale, adottata entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, prevedere che l'aliquota di cui al comma 5, primo periodo, sia ridotta alla metà anche nel caso in cui abbia ad oggetto immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società. »;

35) all'articolo 5, comma 1, siano soppresse le parole « di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), »;

36) all'articolo 5, comma 1, le parole « l'utilizzatore » siano sostituite dalle seguenti: « il locatario »;

37) all'articolo 5, comma 4, siano aggiunte in fine le seguenti parole: « , senza oneri a carico dei Comuni »;

38) all'articolo 5, comma 5, dopo le parole « con adesione del contribuente » siano inserite le seguenti: « , sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, »;

39) all'articolo 5, comma 7, siano soppresse le parole « la liquidazione, »;

40) all'articolo 5, comma 7, le parole « gli articoli da 11 a 15, » siano sostituite dalle seguenti: « gli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 »;

41) all'articolo 5, comma 8, dopo le parole « dai consorzi fra detti enti, » siano inserite le seguenti: « ove non soppressi, »;

42) all'articolo 5, comma 8, le parole « dall'articolo 7, comma 1, lettere b), d), e), f), ed h), » siano sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i), »;

43) all'articolo 5, il comma 9 sia sostituito dal seguente:

« 9. Il reddito agrario di cui all'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i redditi fondiari diversi da quelli cui si applica la cedolare secca di cui all'articolo 2, i redditi derivanti dagli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del citato testo unico n. 917 del 1986, e dagli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, continuano ad essere assoggettati alle ordinarie imposte erariali sui redditi. »;

44) l'articolo 6 sia sostituito dal seguente:

« ART. 6. — (*Applicazione dell'imposta municipale propria nell'ipotesi di trasferimento*). — 1. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico dell'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi: 9 per cento;

Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis): 2 per cento”.

b) sono abrogate le note del predetto articolo 1, ad eccezione della nota II-bis).

2. Nei casi di cui al comma 1 l'imposta, comunque, non può essere inferiore a 1.000 euro.

3. Gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono

esenti dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie.

4. In relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.»;

45) all'articolo 7, il comma 1 sia sostituito dal seguente:

« 1. L'imposta municipale secondaria è introdotta, a decorrere dall'anno 2014, con deliberazione del consiglio comunale, per sostituire le seguenti forme di prelievo: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. L'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza è abolita a decorrere dall'introduzione del tributo di cui al presente articolo.»;

46) all'articolo 7, comma 2, la parola « facoltativa » sia soppresa;

47) all'articolo 7, comma 2, lettera d), le parole « la liquidazione, » siano soppresse;

48) all'articolo 7, comma 2, la lettera e) sia sostituita dalla seguente:

« e) l'istituzione del servizio di pubbliche affissioni non è obbligatoria e sono individuate idonee modalità, anche alternative all'affissione di manifesti, per l'adeguata diffusione degli annunci obbligatori per legge, nonché per l'agevolazione della diffusione di annunci di rilevanza sociale e culturale; »;

49) all'articolo 7, comma 2, lettera f) siano aggiunte in fine le seguenti parole: « in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale, nonché ulteriori modalità applicative del tributo »;

50) dopo l'articolo 7 siano inseriti i seguenti:

« ART. 7-bis. — (*Imposta di soggiorno*). — 1. I Comuni capoluogo di provincia possono istituire con deliberazione del consiglio comunale, una imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione da 0,5 a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo.

2. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i Comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo.

ART. 7-ter. — (*Misure in materia di finanza pubblica*). — 1. L'autonomia finanziaria dei comuni deve essere compatibile con gli impegni finanziari assunti con il patto di stabilità e crescita.

2. La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica concorre alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, con specifico riguardo al limite massimo di pressione fiscale e tariffaria.

3. In caso di trasferimento di ulteriori funzioni ai comuni, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, secondo le modalità di cui all'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, è assicurato al complesso degli enti l'integrale finanziamento di tali funzioni, ove non si sia provveduto contestualmente al finanziamento e al trasferimento.»;

51) all'articolo 8, i commi 2 e 3 siano sostituiti dal seguente:

« 2. Al fine di assicurare la neutralità finanziaria del presente decreto nei con-

fronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome:

a) nei casi in cui, in base alla legislazione vigente, alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome spetta una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero al gettito degli altri tributi erariali, questa si intende riferita anche al gettito della cedolare secca di cui all'articolo 2 e dell'imposta municipale propria;

b) la decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 nei confronti dei Comuni ubicati nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome, nonché le percentuali delle compartecipazioni di cui alla lettera a) sono stabilite, in conformità con i relativi statuti, con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42. »;

52) all'articolo 8, al comma 6, siano aggiunte in fine le seguenti parole: « , tenendo anche conto delle risultanze dell'attuazione della disciplina relativa al fondo sperimentale di riequilibrio. Ai fini della determinazione del fondo perequativo non si tiene conto delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria, nonché dell'emersione della base imponibile riferibile al concorso comunale all'attività di recupero fiscale »;

53) all'articolo 8, dopo il comma 6, siano inseriti i seguenti:

« 6-bis. Con distinto decreto legislativo correttivo e integrativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, si provvede al riordino dell'imposta di scopo e dei prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani, avendo riguardo anche alla superficie ed alla rendita catastale degli immobili, nonché alla composizione del nucleo familiare abitativo ed avendo riguardo altresì all'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. Con il predetto decreto possono essere previste, anche con riferimento ai tributi di cui all'articolo 4, esenzioni ed agevolazioni

in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale; le esenzioni ed agevolazioni vigenti sono riviste in conformità con la normativa europea.

6-ter. Con distinto decreto legislativo correttivo e integrativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, si provvede al riordino dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, anche al fine di rideterminare l'aliquota di base della predetta addizionale, in sostituzione della compartecipazione di cui all'articolo 1, comma 3, riducendo contestualmente le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di competenza statale, con l'obiettivo di mantenere inalterato il prelievo fiscale complessivo a carico del contribuente. »;

54) all'articolo 8, comma 7, terzo periodo, le parole « dalla stessa imposta » siano sostituite dalle seguenti: « dall'imposta di cui all'articolo 4 »;

55) all'articolo 8, sia soppresso il comma 8.

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo gli strumenti idonei per assicurare che nello schema di decreto legislativo in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario si preveda che le province, d'intesa con i comuni non capoluogo di provincia, possano istituire una imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive; che l'intesa stabilisca i criteri di ripartizione del gettito derivante dall'imposta di soggiorno; che il gettito derivante dall'applicazione dell'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo;

b) valuti il Governo gli strumenti idonei per assicurare che nello schema di decreto legislativo in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province nonché di determinazione

dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario si preveda che il gettito derivante dai diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza sia devoluto alle Province, d'intesa con i Comuni, e sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo;

c) individui il Governo le modalità più idonee per garantire ai comuni il maggior gettito loro derivante, a parità di aliquota, dalla dinamica della base imponibile dei tributi loro spettanti;

d) valuti il Governo, con riferimento all'articolo 1, commi 1-*bis* e 5, l'opportu-

nità di riservare in ogni caso ai comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, una quota non inferiore al 20 per cento della dotazione del Fondo sperimentale di riequilibrio;

e) valuti il Governo le modalità più idonee per evitare che nella fase attuativa e nell'ambito della ripartizione del predetto Fondo si determinino sperequazioni tra i diversi enti territoriali riconducibili alla disomogenea allocazione sul territorio nazionale delle case a disposizione diverse dall'abitazione principale.